

ALLEGATO 2

DIRETTIVE TECNICHE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E DELLA CONSEGNA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI ATTI ALLA DOC PROSECCO

Le modalità di trasporto, i termini di consegna ecc. hanno spesso un notevole impatto sui reali costi economici della prestazione contrattuale.

Gli International Commercial Terms sono termini entrati ormai nella normale nomenclatura commerciale e quindi usati spesso anche nei contratti italiani (es. EXW, CIF, FOB, ecc.). Essi dettano regole chiare circa vari aspetti contrattuali, quali quelli sulla ripartizione dei costi di trasporto, dei rischi e degli oneri relativi alla consegna dei prodotti nei rapporti commerciali nazionali e internazionali.

Per la loro chiara identificazione ai fini contrattuali, però, occorre indicare espressamente nel testo che si tratta di termini INCOTERMS, facendo possibilmente riferimento anche alla data della relativa edizione. Nei contratti di fornitura, di cui al presente accordo, si fa riferimento all'edizione INCOTERMS 2017.

Per le fasi di raccolta, trasporto e consegna, si concordano le seguenti direttive tecniche per la corretta gestione delle campagne 2017, 2018, 2019:

- A. su ogni contratto di fornitura deve essere indicato il periodo di ritiro e le tonnellate da consegnare;
- B. l'OI fornirà, entro il 30 giugno di ciascun anno seguente la rispettiva vendemmia, l'elenco con le giustificazioni nel caso di eventuali differenze quantitative sui ritiri rispetto ai contratti di fornitura;
- C. i mezzi di trasporto non devono superare la portata massima di legge.

Per le diverse nature merceologiche dei prodotti vitivinicoli atti alla DOC Prosecco si considerano ora le direttive specifiche.

MOSTI/MPF/VNF/VINI

1. i carichi di mosti/mpf/vnf/vini pervenuti nelle cantine e/o negli stabilimenti di lavorazione e/o imbottigliamento devono essere sottoposti al controllo qualità entro sei ore dall'orario di arrivo. Nel caso di adozione concordata di sistemi di movimentazione interni con sosta dei mezzi sul piazzale, il termine delle sei ore può essere fissato, in accordo tra le parti, con una decorrenza diversa dal momento dell'arrivo del carico in cantina e/o stabilimento, e comunque si stabilirà un termine orario entro il quale dovranno essere effettuati i campionamenti del programma giornaliero.
2. In caso d'interruzione dello scarico (per motivi non dipendenti o imputabili al fornitore), che comportino **una sosta superiore alle sei ore, si dovrà procedere ad effettuare il campionamento e la valutazione del carico entro i termini sopra stabiliti per tutti i carichi giacenti o in arrivo, fino al ripristino della corretta programmazione.**